

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**2/2026**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

## IL “RICORSO EUROPEO” ALLA PROVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LE PRIME APPLICAZIONI DELL’ISTITUTO EX ART. 628-BIS C.P.P.

di Lorenzo Farneti

*L’articolo esamina la genesi, la struttura e le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo mezzo straordinario di impugnazione introdotto dall’art. 628-bis c.p.p. (c.d. “ricorso europeo”). Istituito al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’istituto è volto ad assicurare la conformità del processo penale agli standard convenzionali di tutela dei diritti fondamentali. Dopo averne delineato l’inquadramento sistematico e tratteggiato una comparazione con gli strumenti analoghi previsti in altri ordinamenti del Consiglio d’Europa, il contributo approfondisce l’analisi delle pronunce più significative rese dalla Corte di Cassazione. Tra esse spicca, per rilievo sistematico, il caso Knox, principale precedente in materia. L’indagine si concentra su due profili fondamentali: da un lato, la verifica dell’incidenza effettiva della violazione convenzionale sul giudicato di condanna; dall’altro, la determinazione del rimedio riparatorio, momento in cui si realizza la funzione restitutoria propria del nuovo istituto.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Inquadramento del nuovo mezzo di impugnazione straordinario. – 3. Il caso Knox. – 4. Panoramica comparata. – 5. La regola di giudizio: l’incidenza effettiva della violazione convenzionale sulla sentenza penale di condanna. – 6. Le opzioni decisorie a disposizione della Corte di Cassazione. – 6.1. Osservazioni critiche: la riapertura del processo, ma in quale fase?. – 7. Considerazioni conclusive.

### 1. Introduzione.

Il presente contributo analizza in chiave critica il mezzo di impugnazione straordinario *ex art. 628-bis c.p.p.*<sup>1</sup> (c.d. “ricorso europeo”) introdotto nel 2022<sup>2</sup> alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali.

Questo strumento rappresenta, come risaputo, il punto di intersezione tra l’ordinamento nazionale e il sistema convenzionale di tutela dei diritti umani, volto a consentire l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

<sup>1</sup> Rubricato «Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali».

<sup>2</sup> Avvenuta in forza del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134.

Comprendere il suo funzionamento, evidenziandone punti di forza e limiti, è essenziale per verificare la conformità dell'ordinamento interno agli standard fissati dalla CEDU e, così, assicurare una tutela più efficace dei diritti fondamentali nel processo penale.

A tal fine, si esamineranno la fisionomia e le finalità del ricorso europeo (§ 2), utilizzando come principale *case study* la nota vicenda processuale culminata con la condanna definitiva di Amanda Knox per il reato di calunnia, per poi ampliare il discorso anche alle successive applicazioni del nuovo strumento (§ 3). In seguito, sarà proposta una panoramica comparata dei rimedi processuali volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte EDU, già da tempo introdotti in altri Paesi membri del Consiglio d'Europa (§ 4). Infine, saranno approfonditi i passaggi cruciali e i profili di criticità emersi dalle prime applicazioni del ricorso europeo: la valutazione circa la sussistenza dell'«incidenza effettiva» della violazione convenzionale sulla sentenza penale interna (§ 5) e gli esiti decisori che la Corte di Cassazione può adottare (§ 6).

## 2. Inquadramento del nuovo mezzo di impugnazione straordinario.

È noto che il ricorso europeo, disciplinato dall'art. 628-bis c.p.p.<sup>3</sup> e affidato in via esclusiva alla Corte di Cassazione, risponde alle richieste sovranazionali che

---

<sup>3</sup> Per un approfondimento dell'istituto si vedano S. LONATI, *La "nuova revisione europea" ex art. 628-bis c.p.p.: prime applicazioni di un istituto tanto atteso*, in *Cassazione penale*, 5, 2024, p. 1529 ss.; S. LONATI, *Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee*, Cedam, 2022, p. 287 ss.; S. LONATI, [Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4, 2022, p. 63 ss.; M. BRUNETTI PIERRI, [Prime applicazioni da parte della Suprema Corte del nuovo rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p.](#), in *questa Rivista*, 6, 2024, p. 17 ss.; B. LAVARINI, *I rimedi per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in T. BENE, M. BONTEMPELLI, L. LUPÀRIA DONATI (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Vol. II: Nuove dinamiche del procedimento penale*, Giappichelli, 2024, p. 487 ss.; B. LAVARINI, *Un nuovo rimedio "bifasico" per l'esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo*, in *Legislazione penale*, 11 maggio 2023, p. 141 ss.; G. DE AMICIS, [Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale](#), in *questa Rivista*, 3 maggio 2023; L. PARLATO, *Verso la revisione europea 2.0*, in A. MARANDOLA (a cura di), *Riforma Cartabia e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Cedam, 2022, p. 259 ss.; R. M. GERACI, *Un'attesa lunga vent'anni: il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Processo penale e giustizia*, 1, 2022, p. 188; F. GALLUZZO, *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia*, Pacini Giuridica, 2022, p. 665; E. CALVANESE, *I rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in A. BASS, C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale*, Giuffrè, 2022, p. 317 ss.; R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Diritto penale e processo*, 1, 2023, p. 195 ss.; A. CABIALE, *Art. 628-bis - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali*, in A. GIARDA, G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato. Tomo II*, Wolters Kluwer, 2023; G. ESPOSITO, *Verso un celere riconoscimento del dictum della Corte EDU*, in *Archivio penale*, 3, 2022; A. MANGIARACINA, *Le impugnazioni straordinarie. Qualche 'ritocco' all'esistente e un nuovo rimedio: basterà?*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E. M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, 2023, p. 927 ss.; L. RAPISARDA, *Il nuovo art. 628-bis c.p.p.: l'ordinamento italiano dispone finalmente un istituto per l'esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo*, in *Giurisprudenza penale web*, 3 gennaio 2023; L. RAPISARDA, *Il primo banco di prova per l'art. 628-bis c.p.p.: la Cassazione saggia l'elasticità del dettato normativo*,

sollecitavano l'introduzione nell'ordinamento processuale interno di un meccanismo volto a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>4</sup>, in osservanza dell'obbligo di conformazione *ex art. 46, par. 1, CEDU*<sup>5</sup>.

La scelta di introdurre un nuovo mezzo di impugnazione – in sostituzione dell'ulteriore caso di revisione *ex art. 630 c.p.p.* coniato dalla Corte costituzionale nel 2011<sup>6</sup> – è stata considerata ampiamente condivisibile<sup>7</sup>. La novella del 2022 ha razionalizzato un settore segnato da gravi incertezze interpretative, superando così la "revisione europea"<sup>8</sup> e gli altri rimedi pretori<sup>9</sup>. Un intervento di tale portata appariva ancor più necessario considerando che nessuno degli strumenti utilizzati era idoneo a garantire davvero la *restitutio in integrum* richiesta dalla Corte di Strasburgo<sup>10</sup>. Com'è

in *Cassazione penale*, 6, 2024, p. 1868 ss.; G. TODARO, *Osservazioni in tema di richieste ai sensi dell'art. 628-bis*, in *Cassazione penale*, 4, 2024, p. 1189 ss.

<sup>4</sup> Secondo la Relazione illustrativa al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U., Serie generale, 19 ottobre 2022, n. 245 (suppl. straordinario n. 5), il nuovo istituto risponde al preciso scopo di «dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla *restitutio in integrum*, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale».

<sup>5</sup> «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti».

<sup>6</sup> Corte costituzionale, 7 aprile 2011, sent. n. 113.

<sup>7</sup> Cfr. S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 290; L. RAPISARDA, *Il nuovo art. 628-bis c.p.p.*, cit., p. 14.

<sup>8</sup> La "revisione europea" non era idonea ad assicurare la *restitutio in integrum* al ricorrente, dovendo necessariamente confinare il giudizio nelle forme imposte dalla revisione *ex art. 629 ss. c.p.p.* Tra i tanti commenti si segnalano M. CAIANIELLO, *La riapertura del processo per dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti: verso l'affermarsi di un nuovo modello*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2012, p. 670 ss.; R. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e invalidità processuali secondo le regole interne*, in *La legislazione penale*, 2, 2011, p. 473 ss.; M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cassazione penale*, 10, 2011, p. 3308 ss.; L. PARLATO, *La revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale "getta il cuore oltre l'ostacolo"*, in *Diritto penale e processo*, 7, 2011, p. 839 ss.; G. CANZIO, *Giudicato "europeo" e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2, 2011, p. 1 ss.

<sup>9</sup> Per molto tempo il legislatore italiano, nonostante le sollecitazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, è rimasto inerte e non ha previsto nessuno strumento processuale per dare esecuzione sentenze della Corte europea che richiedessero la riapertura del procedimento penale interno. Così, è stata la giurisprudenza a farsi carico di questo onere, spesso utilizzando (e snaturando) strumenti processuali non deputati a tal fine, determinando una frizione con il principio di legalità processuale e comunque senza riuscire a garantire una corretta *restitutio in integrum*. Senza poter ripercorrere compiutamente le tappe di questo lungo percorso, tra la ampia bibliografia, si vedano M. CAIANIELLO, *Profili critici e ipotesi di sviluppo nell'adeguamento del sistema interno alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, 2011, p. 547 ss.; A. BIGLARINI, *La crisi del giudicato penale nell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra legalità processuale, giurisprudenza creativa e suggestioni d'oltralpe*, Giuffrè, 2020; B. LAVARINI, *Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, 2019; R. M. GERACI, *Sentenze della Corte E.D.U. e revisione penale. Dall'autarchia giudiziaria al rimedio straordinario*, Dike, 2012.

<sup>10</sup> Ai fini di una piena e corretta esecuzione delle sentenze della Corte EDU, lo Stato deve adottare specifiche misure di carattere individuale nei confronti del ricorrente. Queste misure hanno un duplice scopo: da un lato, porre fine alla violazione constatata dalla Corte (se ancora in atto), dall'altro, garantire la *restitutio in integrum*, ossia ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente alla violazione ed eliminarne le

stato osservato in dottrina, tale obiettivo è raggiungibile solo «se si acconsente alla riapertura del giudizio o sostituendo la pena che un soggetto sta scontando con una più mite; nel caso specifico della riapertura [del procedimento], poi, essa deve potersi avere nella fase processuale in cui è sorto il vizio, non potendosi altrimenti ristabilire l'equità compromessa»<sup>11</sup>. Quest'ultima esigenza, ovviamente, era impossibile da soddisfare tramite l'utilizzo della revisione europea, in cui il giudizio rimaneva confinato nei rigidi vincoli processuali imposti dalla revisione "tradizionale" ex artt. 629 ss. c.p.p.<sup>12</sup>.

Oggi, per l'attivazione del nuovo rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p., il presupposto logico imprescindibile, sotto il profilo procedimentale, è rappresentato da una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo nella quale sia stato accertato un *vulnus* convenzionale tale da aver determinato una "condanna ingiusta", cioè un «provvedimento irrevocabile al quale si è pervenuti in violazione di uno dei diritti fondamentali assicurati dalla CEDU»<sup>13</sup>. Inoltre, è necessario che non vi sia altro rimedio esperibile dal condannato, diverso dal ricorso europeo<sup>14</sup>. In applicazione di questi criteri interpretativi, la Corte di Cassazione nelle prime pronunce in tema ha escluso dal novero dei soggetti legittimati coloro che abbiano patito la lesione di un diritto tutelato dalla CEDU nell'ambito di un procedimento di sorveglianza. Ciò in quanto il «giudicato esecutivo non si configura come giudicato in senso stretto, quanto piuttosto come una preclusione processuale destinata a non operare nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi non valutati nella precedente decisione della magistratura di sorveglianza»<sup>15</sup>, rendendo possibile la proposizione di una nuova domanda. L'interpretazione proposta appare convincente, poiché configura la rimozione del giudicato quale *extrema ratio*, da utilizzare solo nel caso in cui non siano praticabili rimedi meno incisivi.

Per quanto riguarda la legittimazione soggettiva, essa spetta esclusivamente al ricorrente che abbia ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte europea, con

conseguenze negative prodotte. Si veda Corte eur., GC, *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, 29 maggio 2019, ric. n. 15172/13, § 151, in cui la Corte ha affermato che «these obligations reflect the principles of international law whereby a State responsible for a wrongful act is under an obligation to make restitution, consisting in restoring the situation which existed before the wrongful act was committed». Inoltre, nello specifico caso in cui venga riscontrata una violazione dei diritti del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, la misura riparatoria da adottare può consistere nella riapertura del procedimento nella fase in cui è avvenuta la violazione convenzionale o nel riesame dei contenuti del giudicato. In particolare, a norma della Raccomandazione Rec(2000)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, qualora sia stato rilevato un vizio di natura processuale di «gravità tale da porre serio dubbi sul risultato della procedura interna», la riapertura del procedimento è considerata «lo strumento più efficace, se non addirittura l'unico, per realizzare la *restitutio in integrum*». Questa impostazione, volta a valorizzare la riapertura del procedimento nazionale come strumento principe per riparare violazioni di natura processuale, è stata accolta anche dalla Corte europea. Si veda, *inter alia*, Corte eur., *Gencel c. Turchia*, 23 ottobre 2004, ric. n. 54431/99, § 27; Corte eur., *Somogyi c. Italia*, 18 maggio 2004, ric. n. 67972/01, § 86.

<sup>11</sup> S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 228; in modo concorde anche R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio*, cit., p. 195.

<sup>12</sup> Cfr. S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 228.

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. V, 2 ottobre 2023, n. 39801.

<sup>14</sup> *Ibidem*

<sup>15</sup> *Ibidem*

esclusione dei cosiddetti “fratelli minori”, ossia quei soggetti terzi che, pur non avendo presentato ricorso alla Corte EDU, si trovino in una situazione di violazione convenzionale identica a quella già accertata<sup>16</sup>.

Proprio alla luce di tale limitazione soggettiva, alla Corte di Cassazione è stata sottoposta la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 628-*bis* c.p.p., nella parte in cui non consente di proporre ricorso europeo in mancanza di una sentenza di condanna della Corte EDU riferita al medesimo soggetto, anche quando questi abbia subito una violazione identica a quella riconosciuta nei confronti di altri individui.

La Corte ha rigettato l’istanza e ha dichiarato la questione manifestamente infondata, ritenendo ragionevole la scelta del legislatore di circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto. Ha statuito che tale opzione normativa «si basa principalmente sul fatto che la Corte EDU è prima di tutto un giudice del caso concreto, le cui valutazioni non possono sempre e comunque essere estese alle vicende di altri soggetti»<sup>17</sup>. Pertanto, siccome «la *ratio* dell’istituto è quella di dare attuazione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’Uomo»<sup>18</sup>, esso non è attivabile in assenza di una decisione sul caso concreto.

L’art. 628-*bis* c.p.p., così come l’interpretazione appena illustrata, si prestano però a rilievi critici poiché sminuiscono la portata delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, le quali non è raro che accertino violazioni di carattere generale destinate a proiettarsi ben oltre il singolo caso oggetto del giudizio<sup>19</sup>. In tal senso, sono condivisibili le osservazioni già espresse in dottrina secondo cui a fronte di una sentenza europea formalmente pilota i fratelli minori potrebbero «essere a loro volta qualificati, agli effetti dell’art. 628-*bis* c.p.p., come persone che hanno proposto ricorso»<sup>20</sup>.

In tale prospettiva, giova ricordare che, durante la vigenza del precedente strumento di revisione europea, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto alle decisioni della Corte europea la possibilità di spiegare efficacia estensiva. Ciò consentiva l’impugnazione anche da parte dei “fratelli minori” già destinatari di una condanna irrevocabile, al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare: a) quando si tratti di una sentenza pilota; b) quando la Corte europea abbia individuato una violazione strutturale o sistemica la cui rimozione richiedesse misure di carattere generale; c) quando sia stata accertata una violazione di portata generale, inserita in una giurisprudenza ormai

<sup>16</sup> Oltre al chiaro dettato normativo, sul punto assume una posizione netta la Relazione illustrativa al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U., Serie generale, 19 ottobre 2022, n. 245 (suppl. straordinario n. 5) per cui «soggetti legittimati [vanno] individuati esclusivamente nel ricorrente in sede europea, con conseguente esclusione dei terzi non impugnanti che avrebbero potuto vantare la medesima violazione».

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. IV, 25 agosto 2025, n. 29647.

<sup>18</sup> *Ibidem*

<sup>19</sup> Si pensi al caso in cui la lesione convenzionale non derivi da un’erronea applicazione della legge nei confronti del ricorrente, ma trovi invece la propria origine nel testo normativo, in una lacuna legislativa o in un consolidato orientamento giurisprudenziale. In tali circostanze, accanto a rimedi individuali, si impone l’adozione di misure generali idonee a produrre effetti erga omnes, così da rimuovere la causa strutturale della violazione.

<sup>20</sup> B. LAVARINI, *Un nuovo rimedio*, cit., p. 5.

consolidata<sup>21</sup>. Pertanto, nell’ottica di una concreta ed effettiva tutela dei diritti umani, è auspicabile che la futura giurisprudenza sull’art. 628-*bis* c.p.p. si orienti nuovamente in questa direzione, così da assicurare e valorizzare la funzione garantista del nuovo istituto.

Il ricorso europeo si caratterizza, inoltre, per essere un mezzo di impugnazione «di natura polivalente a carattere unitario»<sup>22</sup>. In altre parole, si tratta di un rimedio flessibile, capace di “modellarsi” sul caso concreto, consentendo di adottare una molteplicità di soluzioni volte a ripristinare, per quanto possibile, lo *status quo ante*. In effetti, poiché alla base della condanna pronunciata in sede sovranazionale vi è sempre la valutazione di una vicenda giudiziaria considerata nella sua globalità, è necessario che lo strumento riparatorio sia adattabile, così da tener conto di tutte le peculiarità del caso.

Il giudizio instaurato a seguito della presentazione del ricorso si svolge secondo le regole del rito in camera di consiglio a norma dell’articolo 611 c.p.p. e si articola in due fasi.

Inizialmente, la Corte è chiamata a valutare l’«incidenza effettiva» del *vulnus* convenzionale sul giudicato di condanna. In caso di esito negativo, la richiesta viene rigettata. In caso di esito positivo, invece, la Corte dovrà disporre la misura che ritiene più idonea ai fini riparatori: potrà assumere essa stessa le determinazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza; oppure disporre la riapertura del processo davanti al giudice di merito; o, infine, ordinare il trasferimento degli atti al giudice dell’esecuzione. In sostanza, come acutamente osservato, l’idea di fondo è quella di assegnare alla Corte di Cassazione un giudizio che muta di caso in caso, prevedendo uno «schema processuale a struttura multiforme («monofasica» o «bifasica») capace di assumere natura diversa («rinnovatoria» o «rescindente») a seconda della tipologia della violazione riscontrata a livello convenzionale e della necessità o meno di riapertura del processo interno»<sup>23</sup>.

Il comma quarto dell’art. 628-*bis* riconosce alla Corte di Cassazione la facoltà di disporre «la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 635». Quest’ultima disposizione, prevista per il giudizio di revisione, consente al giudice di sospendere l’esecuzione della pena in qualsiasi momento del procedimento e, se necessario, di applicare contestualmente una misura cautelare personale diversa dalla custodia carceraria.

Sin dai primi commenti, questo rinvio è stato considerato fonte di rilevanti incertezze interpretative<sup>24</sup>. La questione maggiormente dibattuta riguarda la possibilità

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. Un., 3 marzo 2020, n. 8544. Tale orientamento, tuttavia, concerneva unicamente le violazioni dell’art. 7 CEDU. Nessuna apertura, invece, rispetto alle garanzie processuali sancite dall’art. 6 CEDU, per le quali permaneva una tutela differenziata. Sul punto, in chiave critica, G. BIONDI, [La Cassazione e i ‘fratelli minori’ di Lorefice](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, 2019, p. 212.

<sup>22</sup> G. DE AMICIS, [Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale](#), cit., p. 1.

<sup>23</sup> S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 296.

<sup>24</sup> E. CALVANESE, *I rimedi per l’esecuzione*, cit., p. 328; in questo senso anche S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 318; R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio*, cit., p. 198; F. GALLUZZO, *Rimedi per l’esecuzione*, cit., p.

per la Corte di Cassazione di applicare, contestualmente alla sospensione dell'esecuzione della pena, una misura cautelare personale. Il dubbio interpretativo trae origine dal tenore letterale dell'art. 628-*bis* che si limita ad attribuire alla Corte il potere di sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza a norma dell'art. 635 c.p.p., senza alcun riferimento alla conseguente facoltà di disporre misure cautelari.

In ragione del rinvio integrale all'art. 635 c.p.p., una parte della dottrina ha ritenuto che la norma attribuisca alla Corte di Cassazione un «inedito ampio potere cautelare»<sup>25</sup>, in quanto non sono previsti i mezzi di impugnazione contro l'ordinanza che dispone la misura. Altri autori, invece, hanno sostenuto che il riferimento contenuto nell'art. 628-*bis* alla sola sospensione della pena escluda che la Corte possa contestualmente applicare una misura coercitiva, trattandosi di un potere limitato «alla possibilità di attivazione del solo meccanismo sospensivo dell'esecuzione, non essendo previsto dinanzi alla Corte di Cassazione un sub-procedimento cautelare volto all'applicazione di una delle misure coercitive (...) che la Corte d'appello può invece disporre in qualunque momento del giudizio di revisione»<sup>26</sup>.

Nelle prime applicazioni del nuovo istituto, in effetti, i giudici di legittimità hanno sposato quest'ultima tesi affermando che, mentre l'art. 635 conferisce al giudice d'appello il potere di «contemperare la sospensione dell'esecuzione della pena con l'applicazione di altre misure coercitive con provvedimento impugnabile»<sup>27</sup>, analogo potere non spetta alla Cassazione «sia perché l'emissione di tale provvedimento non rientra nella competenza di legittimità sia perché non vi sarebbe un giudice superiore a decidere sull'impugnazione del medesimo»<sup>28</sup>.

Così delineata la fisionomia del nuovo mezzo di impugnazione, esso appare, quantomeno in astratto, idoneo a perseguire lo scopo cui è preordinato, ossia garantire la corretta esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo e la *restitutio in integrum*. Tuttavia, le prime pronunce hanno già evidenziato diverse questioni controverse, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo.

### 3. Il caso Knox.

Per comprendere il funzionamento del nuovo istituto, infatti, appare opportuno non fermarsi alla sola cornice teorica, ma analizzare anche il caso che, sinora, ne ha determinato la sua più nota applicazione: la vicenda dell'omicidio Kercher, in

666; G. DE AMICIS, [Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale](#), cit., p. 15; A. CABIALE, *Art. 628-bis*, cit., p. 2128.

<sup>25</sup> E. CALVANESE, *I rimedi per l'esecuzione*, cit., p. 328; in questo senso anche S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 318; R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio*, cit., p. 198; F. GALLUZZO, *Rimedi per l'esecuzione*, cit., p. 666.

<sup>26</sup> G. DE AMICIS, [Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale](#), cit., p. 15; in questo senso anche A. CABIALE, *Art. 628-bis*, cit., p. 2128.

<sup>27</sup> Cass. pen., Sez. V, 5 agosto 2025, n. 28902.

<sup>28</sup> *Ibidem*

riferimento alla sua imputata più celebre, Amanda Knox, di cui qui si richiamano brevemente i fatti principali.

Durante le indagini preliminari Amanda Knox aveva accusato falsamente Patrick Lumumba dell'omicidio della studentessa inglese. Le dichiarazioni furono rese nel corso di un'audizione presso il commissariato di polizia, in cui Knox venne formalmente sentita come persona informata sui fatti e, pertanto, senza la presenza del difensore, nonostante emergessero già elementi di prova a suo carico. Tali dichiarazioni, tuttavia, non costituirono l'unica prova posta a sostegno del giudizio di colpevolezza. La giovane, infatti, redasse anche un memoriale, la cui valutazione generò grande incertezza nel corso dei processi relativi ai fatti di Perugia: in alcune occasioni i giudici di merito lo considerarono una smentita delle accuse formulate dagli inquirenti; in altre, una reiterazione delle affermazioni calunniose.

Nel 2013 Amanda Knox fu definitivamente assolta dall'accusa di omicidio ma contemporaneamente condannata a tre anni di reclusione per calunnia ai danni di Lumumba<sup>29</sup>. Esauriti i mezzi di ricorso interni, Knox decise di adire la Corte EDU.

Nel 2019 la Corte europea accolse le doglianze della ricorrente e condannò la Repubblica Italiana per aver violato l'art. 3 e l'art. 6 lett. c) e lett. e) CEDU<sup>30</sup>. Tutte le infrazioni si inserivano nel medesimo contesto di fatto: l'audizione di Knox presso il commissariato di polizia.

In primo luogo, venne riscontrata la lesione dell'art. 3 («nessuno può essere sottoposto a trattamenti disumani o degradanti») sotto il profilo procedurale<sup>31</sup>. La ragazza affermò di essere stata vittima di violenze e intimidazioni da parte delle forze dell'ordine; tali circostanze, a giudizio della Corte, determinarono «una notevole pressione psicologica (...) tale da far dubitare dell'effettiva spontaneità delle dichiarazioni», le quali sarebbero state rese al solo scopo «di porre fine a quella pressione, ormai dopo lunghe ore un vero tormento»<sup>32</sup>. Ai fini della decisione in esame, l'aspetto più rilevante è che tali affermazioni, estorte in queste condizioni, costituirono una prova decisiva, sebbene non l'unica, a sostegno della condanna per calunnia.

In secondo luogo, venne ravvisata la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. c), («Ogni accusato ha diritto in particolare a (...) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di propria scelta»). Pur avendo, in sostanza, già assunto lo

<sup>29</sup> Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 2013, n. 26455.

<sup>30</sup> Corte eur., *Knox c. Italia*, 24 gennaio 2019, ric. n. 76577/13.

<sup>31</sup> Il profilo procedurale dell'art. 3 CEDU si concretizza nel dovere per lo Stato di avviare una «indagine ufficiale ed effettiva» quando un individuo denuncia di aver subito un trattamento consistente in una tortura. Si veda Corte eur., GC, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, 12 dicembre 2012, ric. n. 39630/09, § 182. Nel caso in cui ciò non avvenisse «il divieto legale generale di tortura e di trattamenti e punizioni inumani e degradanti, nonostante la sua importanza fondamentale, sarebbe inefficace nella pratica e sarebbe possibile, in alcuni casi, per gli agenti dello Stato abusare dei diritti di coloro che sono sotto il loro controllo con una virtuale impunità», Corte eur., GC, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000, ric. n. 26772/95, § 131.

<sup>32</sup> Corte eur., *Knox c. Italia*, cit., § 85. La violazione, più precisamente, è stata ravvisata nella mancanza di «una indagine ufficiale effettiva per identificare e punire i possibili responsabili. A tale riguardo, la Corte può solo rilevare che, nonostante le ripetute denunce della ricorrente, i trattamenti da lei segnalati non sono stati oggetto di alcuna indagine», § 136 ss.

*status* di persona indagata, alla ricorrente fu difatti negata la possibilità di ottenere l'assistenza di un avvocato. Considerato che «le dichiarazioni in questione hanno costituito (...) la prova materiale per il suo verdetto di colpevolezza per il reato di calunnia»<sup>33</sup>, la Corte concluse che tale menomazione difensiva pregiudicò «in modo irreparabile l'equità del processo nel suo complesso»<sup>34</sup>.

Infine, la Corte europea riscontrò l'inosservanza dell'art. 6, par. 3, lett. e) («ogni accusato ha diritto in particolare a (...) farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza»). Poiché Knox, cittadina statunitense, non comprendeva correttamente l'italiano, durante il colloquio con la polizia fu assistita da un'agente del commissariato, che esercitò temporaneamente il ruolo di interprete. L'illecito convenzionale non venne riscontrato nella mancanza di imparzialità dell'agente in quanto tale. Esso fu invece individuato nel comportamento concretamente assunto dalla poliziotta, il quale «è andato oltre le funzioni di interprete che doveva assicurare», avendo instaurato «una relazione umana ed emotiva con la ricorrente, attribuendosi un ruolo di mediatrice e assumendo un atteggiamento materno che non erano assolutamente richiesti nel caso di specie»<sup>35</sup>, circostanza che avrebbe ulteriormente «compromesso l'equità del procedimento nel suo complesso»<sup>36</sup>.

A seguito della condanna emanata in sede sovranazionale nel gennaio 2019, i difensori di Knox presentavano ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 628-*bis* c.p.p., richiedendo la revoca della sentenza che aveva definito il giudizio di condanna per calunnia e l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla pronuncia del giudice europeo.

Chiamata per la prima volta a pronunciarsi sul merito della vicenda attraverso applicazione del nuovo istituto<sup>37</sup>, la Cassazione accoglieva il ricorso con la sentenza n. 47183 del 2023. Questa decisione, allo stato, si configura come il principale punto di riferimento per l'interpretazione delle questioni sistematiche più complesse sollevate dal novello art. 628-*bis* c.p.p. Nella pronuncia, preso atto della gravità delle violazioni convenzionali e dell'incidenza di queste sul giudicato di condanna, la Corte dichiarava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte alla ricorrente durante l'audizione in commissariato e disponeva la revoca delle precedenti sentenze, nella parte in cui avevano determinato il passaggio in giudicato della condanna per calunnia<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ivi*, § 163. La prova dichiarativa rilasciata in assenza della dovuta assistenza legale e linguistica ha costituito il *corpus delicti* con riferimento al reato di calunnia. Invece, rispetto all'omicidio, i giudici hanno riconosciuto l'applicabilità dell'art. 63 c.p.p. e, dunque, le stesse dichiarazioni sono state dichiarate inutilizzabili.

<sup>34</sup> *Ivi*, § 166.

<sup>35</sup> *Ivi*, § 185.

<sup>36</sup> *Ivi*, § 187.

<sup>37</sup> L'unico precedente è costituito dalla già segnalata Cass. pen., Sez. V, sentenza del 13 luglio 2023, n. 39801, ove la Corte aveva negato l'ammissibilità della domanda affermando che l'art. 628-*bis* c.p.p.

<sup>38</sup> Sono state revocate le sentenze della Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 2013 n. 26455 e Sez. V, 27 marzo 2015 n. 36080 limitatamente al delitto di calunnia *ex art.* 368 c.p., e, negli stessi limiti, la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 3 ottobre 2011 n. 4.

Ciò nonostante, come anticipato, le affermazioni viziate non costituivano l'unico elemento a fondamento del giudizio di colpevolezza. Le accuse di Knox erano infatti ribadite, sia pur in maniera ambigua, nel memoriale da lei redatto mentre si trovava in stato di custodia cautelare. Al fine di chiarire tale aspetto, la Corte di Cassazione rilevava la necessità di una nuova valutazione nel merito. Così, dopo aver scandagliato tutti i possibili esiti decisori che contempla l'art. 628-bis c.p.p., la Corte disponeva il "rinvio" della decisione nel merito alla Corte d'assise d'appello di Firenze per una nuova valutazione del compendio probatorio, privato delle dichiarazioni viziate.

All'esito di tale giudizio, nel giugno 2024 la condanna per il reato di calunnia veniva confermata e determinata in tre anni di reclusione, da considerarsi già serviti, poiché la ricorrente li aveva già integralmente scontati nel periodo di custodia cautelare<sup>39</sup>.

Avverso quest'ultima pronuncia, la difesa di Amanda Knox proponeva ricorso ai sensi degli artt. 606 ss. c.p.p. deducendo censure inerenti a profili di natura sostanziale. Questo ricorso veniva rigettato ponendo definitivamente fine alla vicenda processuale<sup>40</sup>.

#### 4. Panoramica comparata.

Prima di procedere all'analisi dei profili più problematici dell'istituto in esame, è utile offrire una panoramica di carattere comparato. Essere tra gli ultimi Paesi ad aver introdotto una disciplina specifica per il mezzo processuale destinato a garantire l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU offre l'opportunità di volgere lo sguardo alle esperienze normative e giurisprudenziali maturate in altri Stati membri del Consiglio d'Europa, traendone spunti utili per eventuali valutazioni critiche<sup>41</sup>.

Data l'impossibilità di approfondire compiutamente il tema in questa sede, l'attenzione sarà rivolta a tre profili rilevanti che possono contribuire a una migliore valutazione dell'art. 628-bis c.p.p.<sup>42</sup>: la fisionomia del mezzo di impugnazione

---

<sup>39</sup> Corte d'assise d'appello di Firenze, del 5 giugno 2024, n. 6.

<sup>40</sup> Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 2025, n. 13512.

<sup>41</sup> A seguito della emanazione della Raccomandazione Rec(2000)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ove si richiedeva l'introduzione di specifici strumenti processuali volti a consentire la riapertura del procedimento a seguito di condanna da parte della Corte EDU, nel 2001 erano quattordici gli stati aventi una disciplina specifica in tema, sono poi divenuti ventinove nel 2014. Per gli opportuni riferimenti si veda M. LAFOURCADE, *La réouverture des procédures juridictionnelles consécutives à un arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme*, LGDJ, 2014, p. 174.

<sup>42</sup> Per una trattazione approfondita della materia nella dottrina italiana si segnalano M. GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2009, p. 1844 ss.; A. MANGIARACINA, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. La progettualità italiana e l'esperienza del Regno Unito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2006, p. 982 ss.; L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. II) L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell'Europa continentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2006, p. 1010 ss.; S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 231 ss.; V. SCIARABBA, *Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Cedam, 2013; P. PASSAGLIA, *Gli effetti delle sentenze di condanna della Corte europea sulle sentenze dei giudici nazionali passate in giudicato*, Servizio studi

straordinario, i presupposti per il superamento del giudicato e l'organo competente a conoscere la questione.

Quanto alla fisionomia del mezzo di impugnazione, è da rilevare che in diversi ordinamenti si è scelto di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU inserendo un ulteriore caso al meccanismo di revisione "tradizionale", ossia il mezzo di impugnazione straordinario previsto per rimediare ad un errore di fatto su cui si fonda la sentenza di condanna. In particolare, è questa la soluzione adottata da Germania<sup>43</sup> e Spagna<sup>44</sup>. Altri Paesi, invece, come Francia<sup>45</sup>, Belgio<sup>46</sup> e più recentemente Italia, hanno introdotto un rimedio processuale specifico, dotato di una propria autonomia sistematica. Fra le due opzioni, quella prescelta dal legislatore italiano appare maggiormente condivisibile poiché, a differenza della revisione, la riapertura del procedimento "post-Strasburgo" consegue, in linea generale, a un errore di diritto e non di fatto. Pertanto, come si è detto, risulta opportuna l'introduzione di un rimedio *ad hoc* capace di adattarsi al tipo di violazione convenzionale riscontrata, piuttosto che confinare la riapertura del processo nei vincoli imposti dal giudizio di revisione "tradizionale"<sup>47</sup>.

Relativamente ai presupposti che legittimano la riapertura del procedimento, la Raccomandazione Rec(2000)2 del Consiglio d'Europa – atto tramite cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha sollecitato l'introduzione di istituti processuali volti a consentire la riapertura del procedimento a seguito di condanna da parte della Corte EDU – individua condizioni specifiche, la cui presenza rende il superamento del giudicato «lo strumento più efficace, se non addirittura l'unico, per realizzare la *restitutio in integrum*»<sup>48</sup>. Queste condizioni, ovviamente, sono state variamente declinate nelle legislazioni nazionali<sup>49</sup>. Senza poter entrare nel dettaglio delle singole discipline, dall'esame comparato di alcuni modelli europei emergono due elementi di particolare interesse.

Il primo risiede nel rilievo attribuito, in sede applicativa, al nesso di causalità tra il *vulnus* convenzionale e la sentenza penale interna. Infatti, a prescindere dal modo in

della Corte costituzionale – Area di diritto comparato, 2017.

<sup>43</sup> Art. 359, n. 6, StPO.

<sup>44</sup> Art. 954, par. 3, *Código procesal penal*.

<sup>45</sup> Artt. 622-1 ss. *Code d'instruction criminelle*.

<sup>46</sup> Artt. 442-bis ss. c.p.p. belga.

<sup>47</sup> A sostegno di questa tesi, basti considerare che la Corte costituzionale, nella decisione tramite cui ha introdotto la c.d. "revisione europea", ha assegnato al giudice interno il compito di effettuare un «vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione», si veda Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, § 8.

<sup>48</sup> Queste condizioni sono identificate nella sussistenza di «conseguenze negative gravi che non possono essere adeguatamente rimate dalla sola equa soddisfazione» e nella «contrarietà nel merito alla convenzione» della decisione nazionale ovvero nella circostanza che «la decisione stessa sia basata su errori procedurali tali da lasciare seri dubbi sull'esito del procedimento».

<sup>49</sup> Analizzando le condizioni in presenza delle quali è possibile procedere al "riesame" «si evince il valore che il diritto nazionale attribuisce all'autorità della *res judicata* europea, si comprendono gli effetti attribuiti alle decisioni europee in ciascun sistema domestico e si percepisce la volontà politica di ciascun legislatore di offrire ai cittadini europei garanzie reali ed effettive, proprio attraverso la procedura di riesame», M. LAFOURCADE, *La réouverture*, cit., p. 170.

cui gli Stati hanno definito, a livello legislativo, le condizioni contenute nella Raccomandazione Rec(2000)2, la giurisprudenza si è focalizzata maggiormente sulla verifica circa la sussistenza di questo elemento, essenziale «affinché possa giustificarsi una misura eccezionale quale il superamento, in qualunque modo avvenga, del giudicato nazionale»<sup>50</sup>.

Il secondo elemento concerne il riconoscimento, nella totalità dei sistemi esaminati, di un margine di apprezzamento affidato al giudice competente a conoscere la questione<sup>51</sup>. Ne discende che la riapertura del procedimento a seguito di condanna della Corte europea non costituisce mai una conseguenza automatica; al contrario, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento, caso per caso, tra due valori contrapposti: da un lato, la salvaguardia della certezza del diritto insita nel giudicato; dall'altro, la tutela dei diritti umani e la riparazione di un illecito convenzionale.

Da ultimo, per quanto concerne l'organo competente a conoscere la richiesta, occorre distinguere tra sistemi che affidano la competenza ad organi giurisdizionali, quali le Corti supreme, e quelli che la affidano ad istituzioni amministrative.

La maggior parte dei Paesi europei opta per la prima soluzione, attribuendo la competenza, di regola, all'organo di vertice del sistema giurisdizionale<sup>52</sup>. Questa soluzione sembra essere preferibile, in quanto il bilanciamento tra certezza del diritto e tutela dei diritti umani è una operazione tra le più delicate cui si possa essere chiamati, come giuristi: per questa ragione, è opportuno sia affidata al potere giudiziario e, in particolare, alla giurisdizione apicale dell'ordinamento. Peculiare, pur mantenendosi all'interno del medesimo approccio, è il sistema francese, dove è stato istituito un giudice *ad hoc* competente a vagliare le domande di *réexamen* a seguito di condanna in sede europea o di revisione, composto da diciotto magistrati della Corte di Cassazione<sup>53</sup>. Originale appare anche l'ordinamento tedesco, in cui designato a decidere è un giudice di pari grado rispetto a quello che ha emanato la sentenza impugnata, benché appartenente ad una diversa circoscrizione territoriale<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Ad esempio, la giurisprudenza francese ha elaborato il concetto di "influenza sul processo penale interno" secondo cui la riapertura è ammissibile qualora si possa prevedere che l'esito del procedimento sarebbe stato diverso e più favorevole al reo in assenza del *oulnus* convenzionale, si veda C. PETITTI, *Le réexamen d'une décision pénale française après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme: la loi française du 15 juin 2000*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 1, 2001, p. 10.

<sup>51</sup> Nel sistema spagnolo l'art. 954, par. 3 del *Código procesal penal* stabilisce che la riapertura del procedimento è consentita a condizione che «la violazione, per la sua natura e gravità, comporti effetti che persistono e non possono essere eliminati se non con la presente revisione». Allo stesso modo, nell'ordinamento tedesco l'art. 359 n. 6 StPO prevede che, ai fini della riapertura del procedimento, la decisione sia «fondata» sulla violazione convenzionale.

<sup>52</sup> Ad esempio, in Spagna è competente il *Tribunal Supremo* (art. 57 par. 1, n.1, *Ley orgánica del Poder Judicial*), equivalente della Corte di Cassazione italiana. Una scelta analoga è stata compiuta in Austria (artt. 363a-363c c.p.p. austriaco), Belgio (artt. 442 *quater*, 442 *quinquies* c.p.p. belga), Paesi Bassi (art. 460 c.p.p. olandese), Grecia (art. 528, par. 3, c.p.p. greco), Svizzera (art. 124, par. 1, della Legge sul Tribunale federale della Svizzera) e ora anche in Italia.

<sup>53</sup> Art. 623 *Code d'instruction criminelle* francese.

<sup>54</sup> Qualora la decisione sia della Corte di Cassazione, sarà competente il giudice di pari grado rispetto a quello che ha emanato la sentenza impugnata (art. 367 StPO).

Con una scelta di tenore opposto rispetto al primo modello, vi sono invece sistemi che hanno affidato la competenza ad organismi amministrativi. Ad esempio, nel Regno Unito è istituita un'autorità amministrativa indipendente dal Governo (*Criminal Cases Review Commission*<sup>55</sup>) con il compito di vagliare le richieste ed eventualmente deferire la questione alla *Court of Appeal* nel caso in cui l'istanza sia fondata<sup>56</sup>.

Alla luce della panoramica comparata, che offre elementi utili a comprendere più a fondo il sistema interno, è ora opportuno tornare a quest'ultimo, concentrando l'attenzione sui due passaggi decisivi che ne definiscono la concreta operatività quale nuovo mezzo di impugnazione straordinario.

### **5. La regola di giudizio: l'incidenza effettiva della violazione convenzionale sulla sentenza penale di condanna.**

Il tratto di maggiore peculiarità che caratterizza il ricorso europeo risiede nel vaglio discrezionale affidato alla Corte di Cassazione. L'art. 628-bis, comma 5, stabilisce che «la Corte di Cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, abbia prodotto un'incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente». È quindi necessario che l'incidenza sia tale da rendere verosimile un esito diverso e più favorevole rispetto a quello della sentenza censurata dalla Corte di Strasburgo, se l'illecito non si fosse verificato<sup>57</sup>.

Con tale disposizione, il legislatore delegato ha inteso affidare esplicitamente alla Corte l'esercizio di una valutazione autonoma volta a ponderare, caso per caso, gli interessi contrastanti della tutela dei diritti umani e la stabilità del giudicato. Quest'ultimo deve dunque considerarsi cedevole «in stretto rapporto con la pronuncia europea accertativa della violazione convenzionale e nei soli limiti segnati dall'esigenza di rimozione degli effetti pregiudizievoli in seno all'ordinamento interno», mentre alla Cassazione «è affidato, in linea con la sua vocazione istituzionale, e a garanzia dell'equilibrio di un sistema di tutela multilivello, il compito di tracciare il relativo perimetro»<sup>58</sup>.

Pur non potendosi dubitare dell'opportunità della disposizione in commento<sup>59</sup>, sembra che il criterio della «incidenza effettiva» – sia pur unito ai parametri della

---

<sup>55</sup> Autorità indipendente istituita tramite il *Criminal Appeal Act* del 1995, già competente ad analizzare casi in cui si sospetta che ci siano stati errori giudiziari.

<sup>56</sup> Cfr. S. PASSETTO, *Inghilterra*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *Gli effetti delle sentenze di condanna della Corte europea sulle sentenze dei giudici nazionali passate in giudicato*, Servizio studi della Corte costituzionale – Area di diritto comparato, 2017, p. 47.

<sup>57</sup> Cfr. B. LAVARINI, *Un nuovo rimedio*, cit., p. 15.

<sup>58</sup> Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 2025, n. 13512.

<sup>59</sup> Alla scelta di introdurre un nuovo mezzo di impugnazione straordinario consegue la necessità di introdurre dei limiti funzionali alla sua attivazione, S. LONATI, *La "nuova revisione europea"*, cit., p. 1546.

«natura» e «gravità» – non sia di agevole interpretazione e apra le porte alla discrezionalità in fase applicativa<sup>60</sup>.

A ciò si aggiungono le difficoltà connesse alle peculiari tecniche decisorie adottate dalla Corte di Strasburgo per accertare le violazioni convenzionali<sup>61</sup>. Infatti, un fattore che rende il vaglio giudiziale ancor più complesso è la necessità di adottare criteri valutativi differenti in funzione della tipologia di lesione convenzionale riscontrata: mentre quelle attinenti alle garanzie del diritto penale sostanziale producono sempre un effetto pregiudizievole sulla decisione nazionale, lo stesso non si può dire quando ad essere trasgredita è una garanzia di natura processuale.

Con riguardo a queste ultime, difatti, in alcuni casi si potrebbe escludere *a priori* un'incidenza effettiva sulla sentenza, ad esempio quando la lesione del diritto a un equo processo derivi esclusivamente dall'irragionevole durata dello stesso<sup>62</sup>. In altre situazioni, invece, i giudici di legittimità dovrebbero sempre ritenere sussistente l'incidenza effettiva: è il caso dell'inosservanza del diritto di difesa (nelle sue varie declinazioni: diritto ad essere presenti al proprio giudizio, a disporre di un'assistenza tecnica, ad essere giudicati da un giudice imparziale, ecc.). Pare che la Corte di Cassazione aderisca a questo orientamento, avendo affermato che «le violazioni del diritto di difesa nelle sue varie possibili manifestazioni (...) costituiscono l'esempio più autoevidente di possibile incidenza (...) sulla sentenza di condanna, ai fini della possibilità di ricorrere al rimedio ex art. 628-bis cod. proc. pen.»<sup>63</sup>.

Infine, ancora più problematiche rimangono le violazioni probatorie, ovvero i casi in cui l'elemento inquinato è una prova, o più prove, assunte nel procedimento penale<sup>64</sup>. Poiché le prove sono elementi solo eventuali del processo<sup>65</sup>, ci si deve domandare se la rimozione del giudicato costituisca una conseguenza automatica della condanna pronunciata a livello europeo. Su questo profilo, si aprono diverse possibili interpretazioni.

<sup>60</sup> G. TODARO, *Osservazioni*, cit., p. 1193, osserva che il vaglio in questione «è di estrema complessità e, se ben si presta ad esigenze di flessibilizzazione in ottica di bilanciamento tra le ragioni sottese alla *firmitas* del giudicato e la necessità di dare adeguate risposte alle violazioni accertate dal giudice europeo, sotto altro profilo dischiude la via a incertezze e sperequazioni in ragione dell'inevitabile livello di discrezionalità che lo caratterizza».

<sup>61</sup> Cfr. S. LONATI, *Fair trial and the interpretation approach adopted by the Strasbourg Court*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 25, 2017, p. 52 ss.; per un approfondimento critico della nota dottrina della “*overall fairness of the proceedings*” si veda M. CAIANIELLO, *You can't always counterbalance what you want*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 25, 2017, p. 283 ss.

<sup>62</sup> È stata la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011, a richiamare espressamente tale ipotesi, precisando che l'inosservanza del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6, par. 1, CEDU, non può in ogni caso costituire motivo di riapertura, poiché la ripresa delle attività processuali determinerebbe un ulteriore aggravio della violazione.

<sup>63</sup> Cass. pen., Sez. V, 3 settembre 2025, n. 30182.

<sup>64</sup> Per una più approfondita disamina riguardo la distinzione tra violazioni probatorie e violazioni difensive si rimanda a S. ALLEGREZZA, *Violazioni della Cedu e giudicato penale: quali contaminazioni? Quali rimedi?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, V. PAOLO (a cura di), *All'incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Giappichelli, 2007, p. 25; R. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo*, cit., p. 477.

<sup>65</sup> F. CORDERO, *Nullità, sanatorie, vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1961, p. 693.

Secondo una prima, la Corte di Cassazione potrebbe non condividere integralmente le valutazioni effettuate dai giudici di Strasburgo. In altri termini, anche se la Corte di Strasburgo avesse considerato il giudizio penale iniquo a causa dell'illiceità convenzionale di una prova, i giudici di legittimità potrebbero ritenere che il vizio non abbia prodotto un pregiudizio effettivo sulla decisione interna. Ne consegue che il superamento del giudicato non «può essere una conseguenza automatica della condanna a livello europeo»<sup>66</sup>. Più precisamente «tutto dipende da quanto l'accertamento di colpevolezza possa dirsi influenzato dall'uso della prova illegittima»<sup>67</sup>, dovendosi dimostrare, volta per volta, l'incidenza sul giudicato. In definitiva, secondo la tesi esposta, qualora si tratti di violazioni probatorie, sarebbe preferibile evitare una «fungibilità piena dell'esito europeo nell'ordinamento nazionale» così conducendo a «non mutuare automaticamente la valutazione europea sul merito»<sup>68</sup>. Pertanto, dato l'elevato numero di variabili che prende in considerazione la Corte di Strasburgo (le dinamiche di fatto, il peso della prova viziata nella motivazione, le eventuali garanzie compensative adottate, ecc.) ogni tentativo di classificare in modo rigido le possibili relazioni tra tipologie di violazioni probatorie e le loro ricadute sul giudicato interno appare destinato a fallire<sup>69</sup>. Da questo punto di vista, il caso Knox descritto in precedenza sarebbe emblematico: le violazioni accertate, pur essendo di natura processuale, hanno inciso in maniera determinante sul momento consumativo del reato, ossia sulla formulazione delle dichiarazioni calunniose<sup>70</sup>.

Un diverso orientamento dottrinale, invece, ritiene che la valutazione discrezionale della Cassazione dovrebbe limitarsi all'individuazione del mezzo più adeguato a garantire la *restitutio in integrum* al ricorrente. In caso contrario, si potrebbe giungere ad «un contrasto fra le Corti, in considerazione della eterogeneità delle valutazioni proprie del giudice europeo e del giudice di legittimità, essendo quelle del primo imperniate sulle risultanze di un complessivo apprezzamento dell'equità processuale, che tiene conto anche delle ripercussioni della lesione convenzionale sull'insieme delle attività processuali e sul loro esito»<sup>71</sup>.

Alla luce dei diversi orientamenti, la Cassazione ha affermato che il vaglio di sua competenza costituisce una «attività che non prevede margini di apprezzamento sulla sussistenza della violazione», la quale rimane di esclusiva competenza del giudice europeo. Dunque, residua in capo alla Corte suprema «la sola possibilità (...) di esprimersi sul “peso” della violazione in rapporto alla sua incidenza sull'esito del processo»<sup>72</sup>. Definito in questi termini l'ambito della propria cognizione, è stato poi specificato il concetto di «incidenza effettiva».

<sup>66</sup> S. LONATI, *Processo penale e rimedi*, cit., p. 326.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 327.

<sup>69</sup> Cfr. S. LONATI, *La “nuova revisione europea”*, cit., p. 1549.

<sup>70</sup> Si veda § 2.

<sup>71</sup> G. DE AMICIS, [Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale](#), cit., p. 17; in modo concorde anche R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio*, cit., p. 197; E. CALVANESE, *I rimedi per l'esecuzione*, cit., p. 329.

<sup>72</sup> Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183, p. 53. A tal proposito G. TODARO, *Osservazioni*, cit., p. 1992,

Secondo l'interpretazione fornita nel caso Knox e poi confermata nella giurisprudenza successiva<sup>73</sup>, tale nozione non si discosterebbe in maniera rilevante da quella di «decisività», da intendersi quale «idoneità disarticolante del vizio rilevato rispetto al verdetto cui il giudice di merito sia giunto»<sup>74</sup>, dunque con riferimento a lesioni convenzionali «che abbiano avuto un peso concreto nella decisione interna perché, qualora non avessero contrassegnato il processo, l'esito sarebbe stato – ragionevolmente – diverso»<sup>75</sup>. I giudici, infine, concludevano il ragionamento sul punto, sottolineando che «circoscrivere o depotenziare il concetto di effettività potrebbe condurre ad esiti irragionevoli nell'ottica della doverosa ricerca di un equilibrio tra certezza delle situazioni giuridiche (...) e rispetto delle garanzie convenzionali»<sup>76</sup>. Ne derivava l'esclusione di qualsiasi automatismo interpretativo e la conferma della necessità di una valutazione *case by case*.

Definita la nozione in questi termini, la Corte applicava quindi i criteri individuati al caso concreto. Come già anticipato, considerata la gravità delle lesioni convenzionali accertate e l'incidenza da esse esercitata sul compendio probatorio posto a fondamento della condanna, il ricorso ex art. 628-*bis* veniva accolto.

Con riferimento ai profili menzionati, l'interpretazione offerta dalla Cassazione pare senz'altro condivisibile.

Innanzitutto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui la Corte avrebbe potuto godere, stante il tenore letterale dell'art. 628-*bis* c.p.p., una decisione di *self restraint* tramite cui la stessa si è spogliata del potere di valutare la sussistenza del *vulnus* convenzionale non era affatto scontata. Inoltre, anche il significato attribuito al concetto di "incidenza effettiva" sembra ragionevole: vi sono situazioni in cui, pur essendo stata accertata una violazione convenzionale, essa non ha prodotto effetti sulla decisione penale interna e, pertanto, non è opportuno rimettere in discussione il giudicato. Si pensi, a titolo di esempio, al caso già richiamato in cui sia stato violato l'art. 6 CEDU a causa della irragionevole durata del procedimento.

Questa conclusione risulta ancor più convincente se si considera che la riapertura del procedimento è solo una tra le varie opzioni a disposizione che le autorità interne hanno per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea. Infatti, il ricorrente vittorioso a Strasburgo, indipendentemente dalla riapertura del processo, avrà comunque diritto ad una equa soddisfazione di natura pecuniaria<sup>77</sup>. In altri termini,

---

afferma che «intangibile è l'*an*, su cui, può dirsi calato una sorta di giudicato europeo (...) la Corte di Cassazione è viceversa chiamata a esprimersi sul "peso" della violazione in rapporto alla sua incidenza sull'esito del processo».

<sup>73</sup> Cass. pen., Sez. V, 3 settembre 2025, n. 30182; Cass. pen., Sez. III, 23 luglio 2025, n. 27003.

<sup>74</sup> Sul concetto di "decisività", *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2014, n. 6783.

<sup>75</sup> Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183.

<sup>76</sup> *Ibidem*

<sup>77</sup> Sul punto, la Corte di Cassazione ha fatto propria la giurisprudenza consolidata della Corte EDU statuendo che «non vi è alcuna alternatività tra risarcimento del danno attuato a mezzo dell'equo indennizzo e la riparazione delle conseguenze pregiudizievoli accordata con la riapertura del processo o con la revoca della sentenza affetta dalle violazioni accertate dalla Corte EDU». Per gli opportuni riferimenti alla giurisprudenza europea, si veda Corte eur., *Scozzari e Giunta c. Italia*, 13 luglio 2000, ric. n. 39221/98 e

«l'equo indennizzo riconosciuto a Strasburgo è il ristoro minimale, che non preclude al giudice nazionale rimedi più ampi»<sup>78</sup>. Peraltro, il vaglio affidato alla Corte dovrebbe essere funzionale «all'individuazione della modalità riparatoria più adeguata nel caso concreto, che non necessariamente consiste nella riapertura del processo»<sup>79</sup>, in quanto, come si è visto, lo Stato è libero di scegliere i mezzi più adatti tramite cui riparare l'illecito convenzionale<sup>80</sup>.

Da ultimo, un ulteriore profilo di interesse, esaminato dalla Corte di Cassazione, concerne il perimetro delle violazioni convenzionali rilevanti. In particolare, si fa riferimento alla possibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art. 628-*bis* c.p.p., non solo alle lesioni convenzionali direttamente accertate dalla Corte EDU, ma anche a violazioni di un diverso diritto convenzionale che si ponga in rapporto di strumentalità con quello violato. In altri termini, si tratta di stabilire se tra gli "effetti pregiudizievoli" derivanti dalla violazione riconosciuta dalla Corte EDU possano rientrare anche quelli riguardanti un diritto diverso ma strettamente collegato a quelli lesi.

La Cassazione ha affrontato il tema nella sentenza n. 30182 del 2025. In quel caso, il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte EDU una decisione di riconoscimento unilaterale da parte dello Stato italiano della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU. Questa era stata determinata da un provvedimento illegittimo della Direzione della casa circondariale di Parma, che aveva trattenuto la corrispondenza inviata al ricorrente dal proprio difensore e contenente atti relativi alla fase cautelare del procedimento a suo carico.

A seguito di tale decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso europeo, affermando di non essere stato posto nelle condizioni di predisporre una difesa effettiva, e sostenendo, quindi, di aver subito conseguenze analoghe a quelle derivanti da una lesione dell'art. 6 CEDU. In particolare, egli lamentava di non aver potuto valutare

41963/98, § 249, ove si legge che «a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects».

<sup>78</sup> G. TODARO, *Osservazioni*, cit., p. 1194.

<sup>79</sup> G. DE AMICIS, [Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale](#), cit., p. 7, il quale menziona i casi Corte eur., GC, *Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009, ric. n. 50550/06; Corte eur., GC, *Sejdovic c. Italia*, 1° marzo 2006, ric. n. 56581/00; Corte eur., *Scozzari e Giunta c. Italia*, cit.

<sup>80</sup> Ad esempio, in caso di violazione dell'art. 5 o dell'art. 6 CEDU, se il ricorrente al momento in cui la sentenza diviene definitiva è ancora in stato di detenzione è frequente che le autorità nazionali ne dispongano la liberazione tramite provvedimenti di clemenza assimilabili alla grazia o all'amnistia, si veda Corte eur., *Goedhart c. Belgio*, 20 marzo 2001, ric. n. 34989/97; Corte eur., *Stroek c. Belgio*, 20 marzo 2001, ric. n. 36449/97; Corte eur., *Assanidze c. Georgia*, 24 aprile 2004, ric. n. 71503/01. Diversamente, in caso di lesione del principio del *ne bis in idem* (art. 4 prot. 7 allegato alla CEDU), è stata disposta la chiusura del procedimento penale avviato in contrasto con il divieto di doppio giudizio, si veda Corte eur., *Grande Stevens c. Italia*, 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10. Ancora, in caso di violazione dell'art. 7 CEDU per applicazione retroattiva di una norma penale sfavorevole, è stata disposta la rimozione della condanna illegittima o il ricalcolo della pena sulla base delle norme correttamente individuate, si veda Corte eur., *Contrada c. Italia (n.2)*, 11 febbraio 2014, ric. n. 7509/08; Corte eur., GC, *Del Rio Prada c. Spagna*, 21 ottobre 2013, ric. n. 42750/09.

consapevolmente l'opportunità di richiedere un rito alternativo e di indicare i testimoni a propria discolpa. Tale impossibilità sarebbe derivata dal deficit informativo causato dalla mancata trasmissione del plico difensivo, illegittimamente trattenuto dall'amministrazione penitenziaria.

La Corte di Cassazione – pur avendo rigettato il ricorso – nella sua decisione offriva spunti di riflessione rilevanti in chiave sistematica. I giudici osservavano che, vista «l'ampiezza del disposto normativo con cui è stato costruito il nuovo rimedio straordinario in esame e la necessità di offrirne una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che conferisca la massima espansione alla tutela dei diritti»<sup>81</sup>, fosse corretto ritenere che l'art. 628-*bis* si applichi «anche nel caso in cui l'accertata violazione abbia evidenti ricadute su altri, differenti diritti collegati, derivandone "effetti pregiudizievoli" di questi»<sup>82</sup>.

Il ragionamento veniva quindi concluso nel senso che «le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU (...) possono in astratto essere poste alla base di una richiesta ex art. 628-*bis* cod. proc. pen.»<sup>83</sup>. Ciò, tuttavia, solo a condizione che «il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nell'ambito del quale si sono manifestate e un'incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna»<sup>84</sup>.

Da un lato, anche questa interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione merita di essere accolta con favore. Essa difatti consente di ampliare al massimo la tutela dei diritti fondamentali e valorizzare il nesso sostanziale che intercorre tra diversi diritti fondamentali. Al tempo stesso, il tema apre scenari interpretativi di grande interesse. Non è infatti difficile immaginare casi in cui lesioni di diritti convenzionali diversi dall'art. 6 CEDU si riflettano comunque sulle garanzie processuali (si pensi, ad esempio, all'art. 8 CEDU). Si apre così un terreno di indagine particolarmente fecondo, volto a determinare a quali condizioni le lesioni convenzionali di altra natura possano incidere sulle garanzie processuali, questione che richiederà ulteriori approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.

Accanto ai lati positivi evidenziati, il nuovo istituto presenta anche profili più critici, che sollevano interrogativi di non poco rilievo. È proprio su tali profili problematici che si concentrerà ora la parte seguente dell'analisi, al fine di metterne in luce le implicazioni più significative.

## 6. Le opzioni decisorie a disposizione della Corte di Cassazione.

Il ricorso europeo, come si è detto, conferisce alla Corte di Cassazione un ampio ventaglio di opzioni decisorie, consentendole di individuare quella più adatta a

---

<sup>81</sup> Cass. pen., Sez. V, 3 settembre 2025, n. 30182.

<sup>82</sup> *Ibidem*

<sup>83</sup> *Ibidem*

<sup>84</sup> *Ibidem*

garantire la *restitutio in integrum* al ricorrente. Tale decisione è, ovviamente, di cruciale importanza ai fini di una corretta esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea.

Allo stato attuale, si rinviene un numero limitato di pronunce che sono giunte fino ad affrontare la questione della determinazione della misura riparatoria. Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un quadro giurisprudenziale ancora circoscritto, da tali decisioni è possibile desumere alcune considerazioni di ordine generale. Tra queste, il caso *Knox* si configura quale precedente di maggior rilievo sistematico, meritevole di una analisi più approfondita.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 628-bis, comma 5, c.p.p., la Corte di Cassazione può adottare tre differenti tipologie di provvedimenti.

In primo luogo, può optare per la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, il quale dovrebbe essere coinvolto solo qualora si rendano necessarie valutazioni che attengono alla natura o al *quantum* della pena e che implicino apprezzamenti di merito estranei al sindacato di legittimità e, pertanto, preclusi alla Corte di Cassazione.

In secondo luogo, la Cassazione può ordinare la «riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione», stabilendo altresì «se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi». Tale soluzione rappresenta la via ordinaria nei casi di violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 6 CEDU. È quanto accaduto, ad esempio, nei casi in cui la Corte EDU ha ravvisato la violazione di tale disposizione in presenza di una condanna pronunciata in appello – a seguito di un'assoluzione in primo grado – basata unicamente sulla rilettura delle deposizioni testimoniali già acquisite e senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale<sup>85</sup>. In questi casi, entrambi risalenti ad epoca precedente rispetto alla riforma dell'art. 603 c.p.p., la Corte di Cassazione ha ritenuto che «attesa la natura della violazione e la sua collocazione procedimentale» lo strumento più adatto per rimuovere gli effetti pregiudizievoli della lesione convenzionale sia la «riapertura del processo nel grado di appello, essendo questa la fase in cui si è verificata la violazione»<sup>86</sup>.

In terzo luogo, la Cassazione può assumere direttamente i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, ma soltanto a condizione che: a) non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; oppure, b) risulti superfluo il rinvio. Ciò è avvenuto, ad esempio, in un caso in cui, come conseguenza della violazione dell'art. 6 CEDU, al ricorrente era stata illegittimamente negata la possibilità di accedere al rito abbreviato. La Cassazione ha rilevato che tale diniego aveva inciso in modo effettivo sulla sentenza di condanna, determinando un trattamento sanzionatorio più severo. Successivamente – a fronte della richiesta del ricorrente di celebrare nuovamente l'intero rito – la Corte ha ritenuto che la richiesta potesse essere soddisfatta applicando la riduzione di un terzo della pena. Così, dopo aver annullato la

---

<sup>85</sup> Cass. pen., Sez. III, 23 luglio 2025, n. 27003; Cass. pen.; in senso analogo, Sez. V, 5 agosto 2025, n. 28902.

<sup>86</sup> *Ibidem*

sentenza che aveva precedentemente definito il giudizio, ha proceduto a rideterminare la pena<sup>87</sup>. In casi simili, la scelta della Corte è del tutto condivisibile. Infatti, seppur vi sia stata una violazione di natura procedurale, essa si è riverberata esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

### 6.1. Osservazioni critiche: la riapertura del processo, ma in quale fase?

All'interno di questa cornice teorica, del tutto peculiare è il caso *Knox*. In quella vicenda, infatti, la Cassazione ha escluso «la possibilità di utilizzare processualmente, quale corpo del reato di calunnia» le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente, le quali dovevano, quindi, essere «espunte dal materiale a carico»<sup>88</sup>. Tuttavia, come già anticipato, le dichiarazioni non costituivano l'unico elemento probatorio posto a fondamento della decisione. Per tale ragione, la Cassazione non ha potuto dichiarare immediatamente l'illegittimità della condanna.

La Corte, dunque, ha intuito correttamente che la misura più idonea a garantire la *restitutio in integrum* consistesse in una nuova valutazione del compendio probatorio, privato della prova viziata, al fine di sottoporre il giudicato sulla calunnia a una “prova di resistenza” rispetto al pronunciamento demolitorio della Corte EDU. Tale attività, tuttavia, in quanto implicante un nuovo giudizio di merito, le è preclusa<sup>89</sup>. Ne derivava la necessità di individuare, tra le soluzioni percorribili, quella più adatta a soddisfare questa esigenza.

Innanzitutto, è stata correttamente scartata l'ipotesi di trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione<sup>90</sup>.

Successivamente, i giudici hanno escluso che fosse possibile optare per la riapertura del procedimento nella fase in cui è avvenuta la lesione convenzionale, considerando che questa scelta «si attaglia ai casi di violazione che abbia inficiato la ritualità del processo all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza interna di cui si invoca la rimozione e che ne richieda la riedizione depurata dal compimento dell'atto affetto dalla violazione accertata dalla Corte EDU». Nel caso di specie, ciò sarebbe impossibile in quanto «equivarrebbe ad immaginare una regressione del processo

---

<sup>87</sup> Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2024, n. 20026.

<sup>88</sup> Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183.

<sup>89</sup> La Corte ha affermato che non può svolgere una «verifica di “resistenza” del giudizio di responsabilità della richiedente fondandolo [sulle prove residue], pur al netto della neutralizzazione delle dichiarazioni verbalizzate» in quanto tale verifica «implica un giudizio di fatto che esula dai poteri cognitivi della Corte di Cassazione Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183.

<sup>90</sup> Nella sentenza si legge che «si può certamente escludere che, nella specie, un'alternativa decisoria praticabile sia la trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione, dal momento che occorre, come già precisato, che si svolga un nuovo giudizio di merito circa la rilevanza a carico e la residua consistenza delle accuse che la Am. Kn. abbia eventualmente mosso a Pa. Lu. anche nel memoriale, giudizio che non può che essere svolto nella fase della cognizione», Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183.

addirittura al momento stesso della commissione del reato»<sup>91</sup>, vale a dire alla fase delle indagini preliminari.

Infine, la Corte ha esaminato il portato dell'ulteriore esito decisorio contemplato dall'art. 628-*bis*, comma 5, c.p.p., ossia la possibilità per la Corte stessa di assumere direttamente «i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione», ritenendola l'unica opzione percorribile.

La Suprema Corte ha tuttavia interpretato tale esito decisorio ricavandone due distinte possibilità. La prima, testualmente prevista, consente alla Cassazione di adottare direttamente i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza della Corte EDU, qualora non siano necessari accertamenti di fatto o, comunque, quando il rinvio risulti superfluo. La seconda, di natura puramente interpretativa, secondo la quale è possibile «desumere a contrario (...) che la norma di nuovo conio preveda la possibilità del “rinvio” (...) necessario allorquando, appunto, occorrono accertamenti di merito, fisiologicamente estranei al giudizio di legittimità»<sup>92</sup>. Estrapolando dall'art. 628-*bis* questa seconda opzione, in altre parole, la Cassazione ha statuito che, pur in assenza delle due condizioni evocate nella prima ipotesi, le è comunque consentito intervenire direttamente<sup>93</sup>. In questo modo è stato sostanzialmente creato un quarto, ulteriore esito decisorio<sup>94</sup>.

All'esito di tale ragionamento, pertanto, non è stata disposta la riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 628-*bis* c.p.p., norma che impone che avvenga nel «grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione».

La Corte, invece, ha ordinato il rinvio al giudice d'appello ai sensi dell'art. 623 c.p.p., pur in assenza di un espresso richiamo a tale norma nell'art. 628-*bis*. Secondo la Corte di Cassazione, tale interpretazione è coerente con il sistema delle impugnazioni, che contempla il “rinvio” quale epilogo conseguente all'annullamento della sentenza impugnata *ex art.* 623 c.p.p. ed è funzionale a consentire al giudice di merito un nuovo esame del processo.

Nello specifico, come già ricordato, dopo aver revocato le precedenti sentenze con cui la ricorrente era stata condannata per il reato di calunnia<sup>95</sup>, i giudici di legittimità hanno rinviato l'esame del caso alla Corte d'assise d'appello di Firenze.

<sup>91</sup> Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183.

<sup>92</sup> *Ibidem*.

<sup>93</sup> Peraltro, da una lettura attenta dell'art. 628-*bis*, comma 5, c.p.p. si può dedurre che solamente se «trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nella fase e nel grado in cui si è verificata la violazione» la Suprema Corte ha la facoltà di stabilire «se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo precedente». Per questa ragione sembra che la dichiarazione di inutilizzabilità di una prova precedentemente acquisita (da intendersi quale «atto compiuto nel processo precedente») sia ammessa esclusivamente in tale occasione.

<sup>94</sup> Correttamente afferma M. BRUNETTI PIERRI, [Prime applicazioni da parte della Suprema Corte del nuovo rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p.](#), cit., p. 32, «che si tratta di snodi che vengono disegnati dal legislatore come non cumulabili al fine di dare vita a un *quartum genus*»; in modo concorde anche L. RAPISARDA, *Il primo banco di prova per l'art. 628-bis c.p.p.*, cit., p. 1868.

<sup>95</sup> A fronte di una formulazione letterale dell'art. 628-*bis* c.p.p. poco chiara, sembra che la Corte di Cassazione propenda per l'automaticità della revoca della sentenza precedente in caso di riapertura del procedimento. La soluzione è corretta: lo si coglie nel novellato art. 60 c.p.p., il quale afferma che «la qualità di imputato si

Nel silenzio della legge sul punto, sebbene la Corte di Cassazione non lo abbia esplicitato in motivazione, pare che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, si sia fatto ricorso al criterio tabellare *ex artt.* 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p., ritenendo applicabile la disciplina prevista dall'art. 633 c.p.p. per il giudizio di revisione. La scelta interpretativa appare condivisibile, considerando l'opportunità che la questione sia esaminata da un giudice diverso da quello che aveva precedentemente conosciuto il processo. Resta, tuttavia, che l'assenza di una specifica previsione normativa sul punto è costituzionalmente sospetta alla luce dell'art. 25, comma 1, Cost., che impone la riserva di legge per le disposizioni sulla competenza.

La Cassazione si soffermava anche sul rapporto che intercorre tra la propria decisione e quella che il giudice del rinvio dovrà assumere. La Corte affermava che quest'ultimo non potrà «contestare l'effettiva lesione dei diritti garantiti dalla Convenzione», in quanto competenza esclusiva della Corte di Strasburgo. Inoltre, dato che «la Corte di Cassazione è l'unica interfaccia tra la decisione della Corte EDU e il giudicato interno» al giudice del rinvio è altresì fatto divieto di «rimettere in discussione la "natura" e la "gravità" della violazione e l'"incidenza effettiva" della medesima sul giudicato».

Delineato il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di legittimità nella sentenza in esame, è ora opportuno evidenziarne i passaggi che appaiono più critici.

La Corte di Cassazione sembra aver assunto, quale premessa implicita del proprio ragionamento, che la lesione convenzionale si sia verificata e sia stata esaurita nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese in commissariato, con le modalità illecite già illustrate. In altre parole, la Corte ha affermato che la lesione della CEDU era circoscritta al momento in cui le prove illecite sono state acquisite e quindi che fosse adeguato rinviare alla Corte d'assise d'appello, in quanto funzionale al nuovo esame del compendio probatorio da parte del giudice di merito.

Nel caso di specie, la decisione della Cassazione appare idonea a riparare il pregiudizio subito dalla ricorrente, posto che si rendeva necessario unicamente un nuovo giudizio. Ciononostante, su un piano più generale, permangono profili di incertezza e problematicità.

In effetti, pare corretto ritenere che gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla lesione convenzionale si manifestino anche nel momento in cui le prove viziate vengono utilizzate dal giudice interno. Tale osservazione, come si dirà, avrebbe potuto incidere sulla valutazione della Corte circa l'individuazione della fase procedimentale in cui la lesione si è verificata e, conseguentemente, della fase in cui disporre la riapertura del procedimento.

Inoltre, l'approccio scelto dalla Corte, da un punto di vista teorico, non appare del tutto persuasivo.

---

riassume in caso di (...) riapertura [del procedimento] a seguito di rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis». Per questa ragione, è evidente come sia impossibile da conciliare la riassunzione dello *status* di imputato da parte del soggetto precedentemente condannato e la riapertura del procedimento con la perdurante efficacia della sentenza convenzionalmente viziata.

Un primo motivo di critica è di ordine letterale: il testo dell'art. 628-*bis* c.p.p. sembra non consentire la forzatura interpretativa consistita nell'elusione delle condizioni poste dalla norma affinché la Corte di Cassazione possa assumere direttamente i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dal *vulnus* convenzionale.

È vero che, qualora la Corte intenda intervenire direttamente, vi è un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della misura da adottare nel caso concreto (la disposizione fa genericamente cenno a «provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della violazione»). Tuttavia, la norma è rigorosa nel subordinare l'intervento diretto della Corte al ricorrere delle due specifiche condizioni: a) che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o, in alternativa, b) che la riapertura del procedimento sia superflua. Tali condizioni, nel caso di specie, non risultavano sussistenti: sia la riapertura sia gli accertamenti di merito erano infatti indispensabili, come dimostrato dalla decisione di rinviare ad un giudice di merito.

Ne consegue che la Corte non avrebbe potuto optare per l'intervento diretto. La soluzione più aderente alla *littera legis* sarebbe stata la riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 628-*bis* c.p.p., disposizione che – come già sottolineato – è perentoria nell'affermare che deve avvenire «nel grado e nella fase in cui si procedeva nel momento in cui si è verificata la violazione».<sup>96</sup>

È proprio in questo passaggio che emergono i profili di specialità del ricorso europeo rispetto agli esiti tipici del ricorso per Cassazione. Infatti, ai sensi dell'art. 623 c.p.p. – dunque secondo le regole del ricorso per Cassazione – nel caso in cui sia riscontrata l'inutilizzabilità di una prova, la Corte deve ordinare il rinvio alla Corte d'appello competente. Diversamente, in applicazione dell'art. 628-*bis* c.p.p., la Corte di Cassazione è tenuta a disporre la riapertura del procedimento nella fase e nel grado in cui si è verificata la violazione, individuabile anche nel giudizio di primo grado.

Volendo indagare le ragioni della scelta compiuta dalla Corte di Cassazione, è ipotizzabile che questa abbia optato per l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello al fine di garantire uniformità di trattamento processuale rispetto alle ipotesi di rinvio *ex art.* 623 c.p.p. a seguito di inutilizzabilità probatoria, mancata assunzione di una prova decisiva oppure di vizio motivazionale. In tale prospettiva, è possibile ritenere che, secondo i giudici, tale soluzione fosse giustificata dalla necessità di procedere solo alla rinnovazione del giudizio con esclusione di una prova, cioè una situazione meritevole di essere equiparata alle richiamate ipotesi di rinvio.

Adottando una prospettiva più ampia, tuttavia, ci si deve interrogare per valutare fino a che punto il rinvio ai sensi dell'art. 623 c.p.p. sia sovrapponibile alla riapertura del processo ai sensi dell'art. 628-*bis* c.p.p. e in quale misura, invece, se ne

---

<sup>96</sup> M. BRUNETTI PIERRI, [Prime applicazioni da parte della Suprema Corte del nuovo rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p.](#), cit., p. 33 afferma che «considerato che non è prevista alcuna competenza funzionale in capo alle Corti d'Appello, nemmeno quale giudice di rinvio e potendo la Corte di Cassazione, investita del ricorso *ex art.* 628-*bis* c.p.p., rinviare sia al giudice di primo grado (...) che al giudice d'appello (...) sarebbe stato preferibile rinviare al giudice di primo grado».

discosti: un profilo che già ora si rivela interessante per futuri approfondimenti e ulteriori ricerche.

In questa prospettiva, è lecito domandarsi – pur con le necessarie cautele e riservando ad un’analisi più approfondita la questione – se l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado possa rappresentare la soluzione corretta, da un punto di vista sistematico, non già quando occorra intervenire su una singola prova, bensì quando sia necessario effettuare l’intero accertamento *ex novo*.

Definire il rapporto tra i due esiti decisori è una questione fondamentale, poiché incide tanto sulla corretta interpretazione delle condizioni poste dall’art. 628-*bis* c.p.p. – con particolare riferimento ai limiti entro cui la Corte di Cassazione potrà adottare direttamente i provvedimenti necessari a riparare la violazione convenzionale – quanto sulla portata applicativa dell’art. 623 c.p.p., non essendo chiaro se e in quale misura quest’ultimo possa rappresentare una soluzione praticabile in esito a un ricorso ex art. 628-*bis* c.p.p.

Un ulteriore motivo di critica emerge considerando che la finalità dell’istituto in questione è quella di garantire la *restitutio in integrum* a chi abbia subito un illecito convenzionale<sup>97</sup>. Il meccanismo delineato, come già osservato, è funzionale al ripristino dello *status quo ante*, comprensivo della possibilità di esercitare tutte le facoltà processuali di cui si disponeva in origine.

In tale prospettiva, la scelta della Corte di Cassazione di disporre il rinvio al giudice d’appello, anziché a quello di primo grado, solleva profili problematici riconducibili a due distinti ordini di ragioni.

In primo luogo, è necessario rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione, nel caso in esame la lesione convenzionale non si era esaurita nel momento in cui si era svolta l’audizione in commissariato, ma si era protratta anche – e soprattutto, secondo la logica della Corte europea – nel momento in cui le dichiarazioni erano state utilizzate dal giudice di merito e valutate quali prove decisive a carico.

Ne consegue che, vista la necessità di ripristinare per quanto possibile lo *status quo ante*, il processo sarebbe dovuto regredire alla fase in cui la lesione convenzionale si era consumata, così da consentire alla ricorrente di esercitare le facoltà processuali di cui era stata privata<sup>98</sup>. In tal senso, la sede migliore per ottenere un’eventuale integrazione probatoria dovrebbe identificarsi nel giudizio di primo grado, e non in sede d’appello, dove tale fase è fisiologicamente limitata<sup>99</sup>. Solo in questo modo, peraltro, si potrebbe garantire la possibilità di ottenere un ulteriore giudizio di merito in senso pieno.

In secondo luogo, anche volendo ammettere la validità della premessa sviluppata dalla Corte di Cassazione, secondo cui la lesione si sarebbe consumata esclusivamente

---

<sup>97</sup> Si veda nota n. 10.

<sup>98</sup> Confortano ancora le parole di M. BRUNETTI PIERRI, [Prime applicazioni da parte della Suprema Corte del nuovo rimedio di cui all’art. 628-bis c.p.p.](#), cit., p. 33, la quale afferma che «nel caso di specie, infatti, la *restitutio in integrum*, piena e completa, deve reputarsi possibile solo attraverso un nuovo processo sin dal primo grado, finalizzato a valutare il contenuto e il senso delle dichiarazioni contenute nel memoriale, la loro portata calunniosa e, soprattutto, la possibilità di fondare solo sulle stesse una pronuncia di condanna per calunnia».

<sup>99</sup> Cfr. L. IANDOLO, *L’accertamento probatorio di I grado: rivalutazione ovvero rinnovamento in appello*, in L. IANDOLO (a cura di), *La prova nel giudizio di appello*, Giappichelli, 2018, p.7.

nella fase preliminare del processo, l'esito corretto dovrebbe comunque individuarsi nella riapertura del processo nel giudizio di primo grado. Infatti, è ragionevole ritenere che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto disporre la riapertura del procedimento nella fase processuale più prossima a quella in cui ha avuto origine la violazione convenzionale, così da rimuoverne nel modo più efficace le conseguenze negative e ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente.

Ora, nel caso in esame, la relativa semplicità del quadro probatorio può anche far ritenere adeguata la decisione della Corte, in quanto risponde alla necessità di riparare l'illecito convenzionale e di garantire la *restitutio in integrum* alla ricorrente.

Ciononostante, proiettando la questione su un piano più generale, l'interpretazione offerta non convince a fondo e non è auspicabile che rappresenti un modello per la giurisprudenza futura. Il rischio è quello di sottostimare le potenzialità del nuovo ricorso europeo, privandolo dell'elevato valore di garanzia che il legislatore gli ha conferito.

Ragionando in termini più ampi, il criterio di prossimità appare lo strumento maggiormente idoneo a garantire la *restitutio in integrum* richiesta dalla Corte di Strasburgo. In questa prospettiva, la locuzione «per quanto possibile»<sup>100</sup> non è volta a legittimare una tutela solo parziale dei diritti della ricorrente, ma, piuttosto, rappresenta il riconoscimento della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra l'esigenza di riparare l'illecito convenzionale e ciò che è oggettivamente realizzabile. Pertanto, parrebbe opportuno che, in tutti i casi in cui si sia consumata una lesione convenzionale in una fase che non consenta la riapertura del procedimento, la giurisprudenza adotti il «criterio di prossimità» come parametro per determinare la fase o il grado in cui disporre la riapertura.

## 7. Considerazioni conclusive.

L'introduzione del ricorso europeo ha segnato un passaggio decisivo nella conformazione del processo penale agli standard convenzionali e ha colmato una lacuna legislativa storica, offrendo un rimedio flessibile, «cucito» sulla violazione accertata, e presidio della corretta esecuzione delle pronunce della Corte EDU. Le prime applicazioni mostrano che l'istituto è in grado di funzionare bene come cerniera tra ordinamento interno e sistema convenzionale, purché la giurisprudenza ne custodisca appieno la sua vocazione ripristinatoria (*restitutio in integrum*).

Nel complesso, il ricorso europeo si fonda su due momenti decisivi: il vaglio dell'«incidenza effettiva» della lesione convenzionale sul giudicato e la possibilità di modulare gli esiti decisori, che devono essere utilizzati con coerenza rispetto alla

---

<sup>100</sup> Consapevole del fatto che, talvolta, ripristinare la situazione precedente alla violazione convenzionale è oggettivamente impossibile, la Corte europea è solita affermare che la *restitutio in integrum* ha lo scopo di «ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente ed eliminarne le conseguenze negative prodotte», si veda la nota n. 10 per gli opportuni riferimenti.

funzione ripristinatoria dell'art. 628-bis c.p.p. Il caso *Knox*, di cui si è discusso, ne evidenzia bene punti di forza e criticità.

In particolare, appare specialmente condivisibile l'impostazione della Corte di Cassazione sulla verifica dell'"incidenza effettiva". La scelta di ancorare il giudizio a un parametro simile alla decisività, mantenendo in capo alla Corte EDU l'accertamento del *vulnus* e riservando alla Cassazione la sola valutazione del "peso" della lesione sulla pronuncia interna, realizza infatti un bilanciamento ragionevole tra certezza del giudicato e tutela dei diritti. Parimenti condivisibile è l'orientamento – ancora in fase embrionale – che riconosce rilevanza anche alle lesioni di garanzie convenzionali diverse, ma strettamente collegate. Trattandosi delle prime applicazioni del nuovo istituto, è auspicabile che la giurisprudenza si stabilizzi e approfondisca questi approdi interpretativi.

Di segno opposto è la valutazione sulla soluzione adottata quanto alla scelta degli strumenti riparatori. Nei casi di più agevole definizione, difatti, la risposta della giurisprudenza è stata lineare e, nel complesso, condivisibile. Tuttavia, nell'unico caso in cui si è posta una questione realmente complessa – che avrebbe richiesto un approccio "coraggioso", volto a privilegiare la tutela dei diritti fondamentali – la Corte di Cassazione ha optato per un'interpretazione non del tutto persuasiva. L'innesto, di fatto, delle regole dell'art. 623 c.p.p. nel meccanismo del ricorso europeo rischia infatti di ridurre la specialità di quest'ultimo e di comprimerne le potenzialità riparatorie rispetto al disegno normativo.

Si impone, dunque, l'esigenza che, nelle future applicazioni, la giurisprudenza orienti con maggior cura questo segmento decisorio, valorizzando il criterio di prossimità: la riapertura del processo dovrebbe quindi collocarsi nel momento più vicino a quello in cui la violazione ha inciso sul corso della decisione, ovvero là dove l'equità del processo è stata compromessa. Solo così il ricorso europeo potrà adempiere pienamente alla sua vocazione, restituendo integrità al diritto violato.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**